REGIONE PIEMONTE BU14 04/04/2024

Codice A1701B

D.D. 29 marzo 2024, n. 253

Regolamento (UE) 2021/2115, PSP 2023-2027, CSR della Regione Piemonte per lo sviluppo rurale con il sostegno del fondo FEASR. DGR n. 26-8348 del 25 marzo 2024 per la campagna 2024: bando pubblico per la presentazione, con elementi e pagamento condizionato, di domande di aiuto/pagamento ai sensi dell'intervento SRA30 Benessere animale - Azione B Classyfarm. Spesa pubblica totale euro 6.000.000,00 (di cui euro 1.067...



ATTO DD 253/A1701B/2024

DEL 29/03/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1700A - AGRICOLTURA E CIBO A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Regolamento (UE) 2021/2115, PSP 2023-2027, CSR della Regione Piemonte per lo sviluppo rurale con il sostegno del fondo FEASR. DGR n. 26–8348 del 25 marzo 2024 per la campagna 2024: bando pubblico per la presentazione, con elementi e pagamento condizionato, di domande di aiuto/pagamento ai sensi dell'intervento SRA30 Benessere animale - Azione B Classyfarm. Spesa pubblica totale euro 6.000.000,00 (di cui euro 1.067.400,00 di quota regionale).

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato in particolare l'articolo 70 del Reg. (UE) 2021/2115 che riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e) ed f), del medesimo Regolamento, ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;

tenuto conto, inoltre, dell'art. 31 del medesimo regolamento a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici»);

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

• il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e

- s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i., che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 e ss.mm.ii. che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed, a seguito di modifica, con Decisione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023; il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;
- Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzeranno l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento. Tali interventi sono denominati SRA e, nell'ambito di tale categoria, è previsto l'intervento SRA30 Benessere animale Azione B Classyfarm; il CSR nella versione n°3 vigente è stato adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 27-7740 del 20 novembre 2023.

Considerato, altresì, che detto intervento contribuisce al perseguimento del seguente obiettivo strategico (SO) della PAC:

- SO9: Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli

animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici.

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 26–8348 del 25 marzo 2024 che ha disposto, sulla base delle richieste avanzate da parte delle Organizzazioni Professionali Agricole e soprattutto dell'interesse suscitato dal bando n. 1/2023 significativo della forte consapevolezza da parte delle aziende agricole circa il perseguimento delle strategie europee, l'attivazione di un bando 2024, condizionato all'approvazione delle modifiche del PSP, per il seguente intervento SRA:

• SRA30: Benessere animale - Azione B Classyfarm.

Precisato che il CSR di programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027, nella versione n°3 vigente adottata dalla Giunta Regionale con DGR n. 27-7740 del 20 novembre 2023, è comprensivo di alcuni elementi condizionati all'approvazione di proposte di modifica al PSP in quanto sono oggetto di revisione da parte della Regione stessa o del Ministero per l'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf);

stabilito che la concessione, il sostegno riconoscibile e l'erogazione degli aiuti sono subordinati alla formale approvazione, da parte della Commissione europea, del testo modificato, per quanto riguarda l'aggiuntiva dotazione finanziaria destinata alla SRA30/B;

ritenuto, per quanto detto, che l'agricoltore non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea, nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione delle modifiche dell'intervento/azione da parte della Commissione europea o vengano approvate modificazioni tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell'intero importo del premio;

richiamato altresì che la DGR n. 26–8348 del 25 marzo 2024 ha definito le risorse stimate necessarie alla copertura finanziaria dell'intera durata degli impegni, ed ha richiamato i criteri di ammissibilità indicati nel PSP con le specificità regionali ed i criteri di selezione delle domande di aiuto specificati nel CSR;

tenuto conto che per la formazione delle graduatorie delle domande di aiuto devono essere utilizzati i criteri di selezione già fissati dal PSP, specificati nel CSR 2023-2027 e modulati secondo i punteggi sottoposti, per una revisione, al parere del Comitato di monitoraggio regionale per il periodo di programmazione 2023-2027, istituito con DGR n. 11 – 6552 del 27 febbraio 2023, in occasione delle consultazioni scritte svoltesi dal 27 febbraio 2023 al 13 marzo 2023 per SRA30, Azione B, e preso atto della Determinazione dirigenziale n. 283 del 28 marzo 2023 che riporta le conclusioni dell'Autorità di gestione regionale del CSR 2023-2027 di cui al documento di chiusura delle consultazioni del citato Comitato di monitoraggio;

considerato che, in particolare, con il bando 1/2023 - SRA30/B, era stata impiegata l'intera dotazione finanziaria e che le risorse pari a euro 6 milioni di spesa pubblica totale, di cui alla DGR n. 26–8348 del 25 marzo 2024 costituiscono risorse aggiuntive condizionate all'approvazione delle modifiche del PSP e che esse sono finanziate mediante tre quote:

- la quota UE a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata;
- la quota Stato, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata;
- la quota Regione, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata.

Specificato che il pagamento per lo svolgimento degli impegni di gestione è concesso ai sensi dell'art. 70, par. 3 del reg. (UE) 2021/2115, in quanto essi:

a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi

del capo I, sezione 2;

- b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione; tale requisito non si applica agli impegni relativi ai sistemi agroforestali e al mantenimento delle superfici oggetto di imboschimento;
- c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del reg. (UE) 2021/2115;
- d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31 del reg. (UE) 2021/2115 (detti Ecoschemi).

Viste le seguenti norme nazionali che hanno rilevanza per i pagamenti dello sviluppo rurale e particolarmente per gli interventi soggetti al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), quali le SRA-ACA:

- il decreto interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e del Regolamento (UE) n. 2021/2116";
- il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 9 marzo 2023, che reca la disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, ha inoltre individuato il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- il decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023, recante attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 185145 del 30 marzo 2023, che modifica il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 263980 del 22 maggio 2023 recante "Attuazione del decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 recante "Attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 337220 del 28 giugno 2023 recante l'Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 in attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul "finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013", recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410739 del 4 agosto 2023, recante disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
- il decreto legislativo n. 188 del 23 novembre 2023, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 in attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola".

Preso atto del Decreto dell'Autorità di gestione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 prot. 0550630 in data 6 ottobre 2023 mediante il quale sono state approvate, ai sensi dell'articolo 12, comma 6 del D.M. n. 410739 del 4 agosto 2023, le linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure e agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo;

visto che l'Autorità di gestione del CSR 2023-2027 e del PSR 2014-2022 con Determinazione n. 979 del 20 novembre 2023 ha individuato gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppio finanziamento a carico di fondi del bilancio della U.E. in caso di potenziale sovrapposizione dei pagamenti per gli impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di attuazione e/o con gli Ecoschemi";

evidenziato che il premio riconoscibile potrà essere ridotto in caso di sovrapposizione con altri finanziamenti della politica agricola comune onde evitare sovra-compensazioni e che il riferimento per il calcolo e l'applicazione della riduzione è la citata DD n. 979 del 20 novembre 2023 dell'Autorità di gestione del CSR 2023-2027 e del PSR 2014-2022;

specificato che il presente provvedimento reca, inoltre, indicazioni ai titolari delle domande in oggetto:

- circa le interazioni tra gli impegni e gli obblighi da rispettare nel caso aderiscano pure al sostegno degli interventi sotto forma di pagamenti diretti (capo II del Regolamento (UE) 2021/2115) o sotto forma di pagamenti annuali del PSR 2014-2022 (articolo 28 del Regolamento (UE) 1305/2013);
- riguardo alle eventuali riduzioni di premio per gli impegni che si sovrappongono tra la SRA-ACA, gli Ecoschemi e le operazioni agro-climatico-ambientali ai sensi del PSR 2014-2022 individuate dalla D.D. n. 979 del 20 novembre 2023 dell'Autorità regionale di gestione del CSR 2023-2027;
- nonché riguardo alle eventuali riduzioni o esclusioni dal pagamento a causa del mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi, ai sensi delle norme dell'Unione europea, del decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e del Decreto del Masaf n. 93348 del 26 febbraio 2024 e di norme regionali in fase di definizione per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, applicando, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Viste la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese e la legge regionale n. 35 del 13 novembre 2006, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25

gennaio 2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA, il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola);
- possa delegare a soggetti esterni (anche alle strutture della Regione Piemonte), sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/o di servizio tecnico;
- emani manuali/disposizioni in merito alle procedure per la gestione delle domande.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 94-3832 del 4 agosto 2016 (BURP n. 36 del 8 settembre 2016), avente per oggetto "Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. n. 41-5775 del 23 aprile 2007, e pertinenti disposizioni operative";

richiamati il Manuale delle procedure, controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione dell'ARPEA n. 320 del 18 dicembre 2023 e il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'ARPEA approvato con Determinazione n. 351 del 10 dicembre 2020.

Tenuto conto che il Direttore regionale della Direzione Agricoltura e cibo, in qualità di Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027:

- in data 14/12/2023 con prot. n. 34568, ha avanzato la richiesta al Ministero competente (MASAF) di modificare, tra l'altro, la parte testuale e la tabella finanziaria dell'intervento SRA-ACA01 per il Piemonte nel Piano strategico Nazionale, che dovrà essere approvata dalla Commissione Europea;
- ha preso atto della comunicazione n.0127133 in data 15.03.2024 da parte dell'Autorità di gestione nazionale del MASAF alla Commissione europea che contiene negli allegati la seconda richiesta di emendamento al PSP vigente (che includono le variazioni finanziarie per il Piemonte) trasmessi mediante l'applicativo di interscambio dati SFC2021;
- ha autorizzato i Responsabili dei Settori competenti a procedere con gli atti e i provvedimenti necessari all'attivazione delle risorse finanziarie suddette e alla loro destinazione a favore degli interventi SRA-ACA01 e SRA30, con nota n. 6457 del 18 marzo 2024;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 26-8348 del 25/03/2024 recante l'oggetto "Regolamento (UE) 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, da ultimo riadottato con DGR 27-7740 del 20 novembre 2023. Campagna 2024: Presentazione di domande di aiuto ai sensi degli interventi SRA-ACA01 "Produzione integrata" e SRA 30 "Benessere animale" con elementi e dotazione finanziaria condizionati all'approvazione delle modifiche del PSP. Spesa pubblica totale di euro 36.000.000,00 (di cui 6 milioni per l'intervento oggetto del presente bando)";

visto in particolare che il punto 4 del dispositivo della citata deliberazione demanda al Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione dell'intervento SRA30, è necessario disporne l'approvazione del bando per il 2024 per l'intervento SRA30: Benessere animale - Azione B Classyfarm;

stabilito, pertanto, in riferimento al citato intervento:

- di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) fino al 15 maggio 2024, conformemente al termine stabilito dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 9 marzo 2023 e disporre altre scadenze

correlate alla prima;

- di approvare il bando recante le disposizioni per l'anno 2024 comprese negli Allegati 1, 2 e 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di applicare i criteri di ammissibilità, i livelli di premio e gli altri elementi contenuti nel CSR della Regione Piemonte, inclusi gli aspetti condizionati all'approvazione delle modifiche del PSP, elencati nell'Allegato A della DGR n. 26–8348 del 25 marzo 2024 e di applicare i criteri di selezione sottoposti, mediante le consultazioni scritte svoltesi dal 27 febbraio 2023 al 13 marzo 2023, delle quali si dispone delle risultanze e delle conclusioni dell'Autorità di Gestione regionale del CSR 2023-2027;
- che la concessione, il sostegno riconoscibile e l'erogazione degli aiuti sono comunque subordinati alla formale approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche al Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027 della dotazione finanziaria relativa all'intervento SRA30/B;
- di specificare che i pagamenti possono essere erogati se, ai sensi dell'art. 70, par. 3 del reg. (UE) 2021/2115, vanno oltre la *baseline* per essi prevista e se è rispettata la regola del divieto di doppio finanziamento per il rischio di sovrapposizione tra SRA, con i pagamenti diretti o con gli Ecoschemi o con i pagamenti annuali del PSR 2014-2022;
- di approvare per le domande in oggetto i modelli informatici così come presenti nel sistema gestionale "Sviluppo Rurale 2023-2027" (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP) e di far sì che il sistema informativo sia operativo a partire dal giorno della pubblicazione della presente Determinazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte;
- di applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, adottando, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nel caso di mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi, ai sensi delle norme dell'Unione europea, del decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e del Decreto del Masaf n. 93348 del 26 febbraio 2024 e di norme regionali in fase di definizione;

dato atto che il bando recante le disposizioni di cui al presente provvedimento potrà essere integrato e/o modificato dal Settore competente anche in relazione alle modifiche apportate alle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune;

dato atto, inoltre, che i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi sono stati fissati dalla DGR n. 20-6877 del 15 maggio 2023;

attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- visti gli artt. 17 e 18 della L. R. n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- vista la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- vista la DGR n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 avente ad oggetto "Approvazione del Piano

integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" che include le misure di prevenzione della corruzione;

• vista la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";

determina

in riferimento al Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia approvato in ultimo dalla Commissione europea con Decisione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023, integrato dal Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Piemonte, adottato in ultimo con DGR n. 27-7740 del 20 novembre 2023 e in applicazione della DGR n. 26–8348 del 25 marzo 2024:

- 1) di disporre nel 2024 l'adesione al sostegno dell'intervento:
- SRA30: Benessere Animale Azione B Classyfarm;
- 2) di approvare il bando recante le disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento e le altre disposizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, articolate nel modo seguente:
- Allegato 1 PARTE I PARTE GENERALE
- Allegato 2 PARTE II INTERVENTO E RELATIVI IMPEGNI
- Allegato 3 PARTE III e IV PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE e PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
- 3) di stabilire, il termine per la presentazione delle domande di cui trattasi al 15 maggio 2024, conformemente al Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 9 marzo 2023 e disporre le altre scadenze correlate, come precisato negli Allegati 1, 2 e 3;
- 4) di applicare i criteri di ammissibilità e gli altri elementi contenuti nel CSR della Regione Piemonte nonché gli aspetti e il pagamento condizionati all'approvazione delle modifiche del PSP, elencati nell'Allegato A della DGR n. 26–8348 del 25 marzo 2024 e di applicare i criteri di selezione sottoposti, per revisione, al parere del Comitato di monitoraggio mediante le consultazioni scritte svoltesi dal 27 febbraio 2023 al 13 marzo 2023, delle quali si dispone delle risultanze e delle conclusioni dell'Autorità di Gestione regionale del CSR 2023-2027;

5) di stabilire che:

- la concessione, il sostegno riconoscibile e l'erogazione degli aiuti sono comunque subordinati alla formale approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche al Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027 della dotazione finanziaria relativa all'intervento SRA30/B;
- l'agricoltore non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione delle modifiche dell'intervento/azione da parte della Commissione europea o vengano approvate modificazioni tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell'intero importo del premio stesso;

- 6) di impiegare per l'intervento oggetto del presente bando la dotazione di 6 milioni di euro, di cui 1.067.400,00 euro di quota di cofinanziamento regionale, destinata dalla DGR n. 26–8348 del 25 marzo 2024:
- 7) di specificare che i pagamenti possono essere erogati se, ai sensi dell'art. 70, par. 3 del reg. (UE) 2021/2115, essi:
- a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;
- b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione; tale requisito non si applica agli impegni relativi ai sistemi agroforestali e al mantenimento delle superfici oggetto di imboschimento;
- c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del reg. (UE) 2021/2115;
- d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31 del reg. (UE) 2021/2115 (detti Ecoschemi);
- 8) di fornire indicazioni e recare disposizioni ai titolari delle domande in oggetto:
- circa le interazioni tra gli impegni e gli obblighi da rispettare nel caso aderiscano pure al sostegno degli interventi sotto forma di pagamenti diretti (capo II del Regolamento (UE) 2021/2115) o sotto forma di pagamenti annuali del PSR 2014-2022 (articolo 28 del Regolamento (UE) 1305/2013);
- riguardo alle eventuali riduzioni di premio per gli impegni che si sovrappongono tra la SRA-ACA, gli Ecoschemi e le operazioni agro-climatico-ambientali ai sensi del PSR 2014-2022, regolamentate per la Regione Piemonte dalla Determinazione dell'Autorità regionale del PSR 2014-2022 e del CSR 2023-2027 n. 979 del 20 novembre 2023;
- in merito alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, adottando, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nel caso di mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi, ai sensi delle norme dell'Unione europea, del decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e del Decreto del Masaf n. 93348 del 26 febbraio 2024 e di norme regionali in fase di definizione;
- 9) di approvare, per le domande di sostegno (e di pagamento) in oggetto, il modello informatico così come presente nel sistema gestionale degli interventi denominato "Sviluppo Rurale 2023-2027" (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP);
- 10) di stabilire che il sistema informativo di cui al punto precedente sarà operativo a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale e fino al termine ultimo fissato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, comprensivo delle eventuali proroghe;
- 11) di stabilire che le disposizioni contenute nel bando di cui agli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione potranno essere modificate o integrate dal Settore competente della Direzione Agricoltura e cibo, anche in relazione alle modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune.


Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero I'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro iI termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte", nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/ e - in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – nella sezione "Criteri e modalità" di "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche) Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

Allegato







Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e da ultimo modificato con DGR n. 27-7740 del 20 novembre 2023 in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e da ultimo modificato con Decisione C (2023) 6990 del 23 ottobre 2023

Intervento SRA30 Benessere animale

(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)

BANDO N. 1

Presentazione delle domande di aiuto (nuove adesioni) e di pagamento relative all'Azione B - Classyfarm

ANNO 2024

ALLEGATO 1: PARTE I – PARTE GENERALE

Indice generale

PARTE I – PARTE GENERALE	1
1.1. DEFINIZIONI	1
1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)	3
1.3. FINALITÀ DELLA SRA30	4
1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO	4
1.5. PREMI CONCEDIBILI	5
1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	
1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO	5
1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO	5
1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA'	11
1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE	
1.11. AUMENTI/RIDUZIONI DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO	12
1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO	
1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO	
1.13.1. TRA OPERAZIONI DEL PSR 2014-2022 E L'INTERVENTO SRA30	13
1.13.2. TRA INTERVENTO SRA30 e SRA-ACA 2023-2027	
1.13.3. TRA INTERVENTO SRA30 E GLI ECOSCHEMI	
1.13.4 TRA INTERVENTO SRA30 E AIUTI SETTORIALI COMUNITARI	
1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA	
1.15 TABELLA CUMULABILITA' AGGIORNATA	14

PARTE I - PARTE GENERALE

1.1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni, si adottano le seguenti definizioni:

«PSP»: Piano Strategico della PAC;

- «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del Piano PSP;
- «azienda»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore o beneficiario, situate nel territorio nazionale;

«attività agricola», che comprende le seguenti attività:

- la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
- 2 il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP;
- «intervento»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal regolamento (UE) 2021/2115;
- «domanda di aiuto»: una domanda di sostegno nell'ambito di un intervento ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, in particolare per un qualsiasi intervento gestito dal sistema integrato o, se pertinente, una domanda di sostegno o una richiesta di pagamento;
- «domanda di pagamento»: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale da parte delle autorità nazionali o regionali;
- «sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)» di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/2116;
- «beneficiario» in relazione a tutti i tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del reg. (UE) 2021/2115, si intende: a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;
- «obbligo»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;

- «norma»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'articolo 13 e dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023;
- «Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO)»: ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e nell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023;
- «cessione»: qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;
- «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali;
- «erba o altre piante erbacee da foraggio»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
- «prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
- «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali;
- «terreno a riposo»: si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi;
- «superficie agricola»: include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente;
- «aliquota di sostegno»: l'aliquota della spesa pubblica per un intervento;
- «spesa pubblica»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;
- «esercizio finanziario»: l'esercizio finanziario agricolo ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116;
- «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (DLgs.173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione

probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;

- «marchio auricolare»: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente. Norme di cui al reg. delegato (UE) 2021/841 della Commissione che modifica il reg. (UE) 640/2014 per quanto riguarda le inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina;
- «sistema informativo agricolo piemontese (SIAP)»: il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;
- «parcella di riferimento»: una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116;
- «superficie determinata»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie.

Per quanto non contemplato nelle definizioni sopra riportate si rimanda all'articolo 3 del reg.(UE) 2021/2115, all'articolo 2 del reg. (UE) 2021/2116, all'articolo 2 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023, all'articolo 2 del Decreto n. prot. 664304 del 28/12/2022, all'articolo 2 del Decreto n. prot. 410739 del 04/08/2023 e all'articolo 1 del Decreto legislativo n. 42 del 17/03/2023.

1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)

Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e che sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Esso, inoltre, abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.

Il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed, a seguito di modifica, con Decisione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023; il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio.

Il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo modificato con DGR n. 27-7740 del 20 novembre 2023, prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento. Tali interventi sono denominati SRA e, nell'ambito di tale categoria, è previsto l'intervento SRA30 Benessere animale - Azione B Classyfarm.

Il CSR 2023-2027 è comprensivo dei criteri di ammissibilità, degli impegni e dei principi di selezione per l'accesso all'aiuto dei vari interventi. Alcuni elementi condizionati all'approvazione delle proposte di modifica testuali e finanziarie al PSP avanzate dallo stesso Ministero per l'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) o dalla Regione Piemonte, sono di seguito elencati:

in particolare l'intervento SRA30/B è interessato da alcune modifiche del PSP, incluse negli emendamenti contenuti nella quarta notifica, ai sensi dell'articolo 119.9 del reg. (UE) 2021/2115 e, per l'aspetto finanziario, oggetto della richiesta da parte dell'Autorità di gestione regionale con prot. n. 34568/A17.05B del 14 dicembre 2023 all'Autorità di gestione nazionale (AdG) Masaf e da quest'ultima trasmessa alla Commissione UE con nota n. 0127133 in data 15 marzo 2024, nell'ambito della seconda richiesta di emendamento al PSP vigente, mediante l'applicativo di interscambio dati SFC2021, ai sensi dell'articolo 119.9 del reg. (UE) 2021/2115.

L'intervento SRA30: Benessere animale - Azione B Classyfarm è interessato dalla seguente modifica del PSP, illustrata in dettaglio nel paragrafo:

- par. 1.4 Dotazione finanziaria del bando della presente Parte I, in cui si riporta la variazione della dotazione di SRA30/B mediante 6 milioni di euro aggiuntivi, richiesta dalla Regione Piemonte e inclusa nella richiesta di emendamenti al PSP trasmessa il 15 marzo 2024 dal Masaf alla Commissione Europea.

1.3. FINALITÀ DELLA SRA30

L'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 individua gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo regolamento.

L'Obiettivo specifico cui mira l'intervento SRA30 Benessere animale con la sua Azione B - Classyfarm, oggetto del presente provvedimento, è il seguente:

 OS9 - Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici.

Le finalità perseguite e le esigenze/fabbisogni cui contribuisce l'Azione B del presente intervento a dare risposta, sono indicate in dettaglio nella parte II.

1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO

La Deliberazione (DGR) della Giunta regionale n. 26–8348 del 25 marzo 2024 ha stabilito, tra l'altro, l'attivazione, condizionata all'approvazione delle modifiche del PSP, delle risorse necessarie alla copertura finanziaria mediante € 6.000.000,00 di spesa pubblica totale, per l'assunzione di impegni triennali, ai sensi dell'intervento in oggetto, di cui alle presenti disposizioni.

La dotazione totale pubblica è finanziata mediante tre quote sotto la descritta condizione:

- la quota UE a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata;
- la quota Stato, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata;
- la quota Regione, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata.

Gli importi, sotto la descritta condizione, dedicati all'intervento oggetto del presente bando, sono i seguenti:

Codice intervento	Spesa pubblica totale (€)	di cui quota regionale (€)
SRA30 Azione B Benessere animale	6.000.000,00	1.067.400,00

La citata DGR ha, inoltre, demandato l'adozione dei necessari provvedimenti al Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura e Cibo.

1.5. PREMI CONCEDIBILI

I livelli di premio indicati nelle schede per l'Azione B sono stati individuati all'interno dei massimali determinati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi sono applicabili per gli allevamenti con sede all'interno dell'intero territorio regionale.

1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO

Gli impegni dell'intervento SRA30/B sono assunti per una durata di tre anni e decorrono dal 1° gennaio 2024 e terminano il 31 dicembre 2026.

Al termine del periodo di impegno (2024-2026) verrà comunicata l'eventuale adozione del prolungamento della durata, reso possibile dalla previsione nel PSP ai sensi dell'art. 70, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO

I soggetti che aderiscono all'intervento attivato con il presente bando devono osservare le seguenti regole basilari:

- A) condizionalità rafforzata;
- B) condizionalità sociale.

A) CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

In accordo con il regolamento (UE) 2021/2115, la condizionalità rafforzata si applica dal 2023 ai beneficiari di:

- a pagamenti diretti (inclusi quelli relativi agli ecoschemi di cui all'art. 31 del reg. UE 2021/2115);
- b pagamenti dello sviluppo rurale riferiti a superfici e/o UBA (art. 70, 71 e 72 del reg. UE 2021/2115), inclusi gli interventi agro-climatico-ambientali.

Essa consiste in un insieme di regole in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, che comprendono criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il regime di condizionalità viene definito dalle Regioni e Province autonome nell'ambito del quadro normativo unionale e nazionale:

- Regolamenti (UE) n. 2021/2115 (artt. 12-13 e allegato III) e n. 2021/2116 (artt. 83-86);
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 147385 del 9 marzo 2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021":
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 96279 del 27 febbraio 2024 (in via di pubblicazione): "Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione":
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 101344 del 29 febbraio 2024 (in via di pubblicazione): "Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2023, n. 43-7214 "Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020;
- Determinazione Dirigenziale 26 ottobre 2023, n. 905 "Modifiche e integrazioni tecniche all'allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13/7/2023, recante disciplina dei regimi di condizionalità applicabili ai beneficiari del sostegno della PAC".

Per una descrizione dettagliata delle regole in questione, di seguito sinteticamente richiamate, si rimanda ai riferimenti normativi sopra indicati.

La condizionalità rafforzata si articola nei settori (o zone):

- I Clima e ambiente;
- II Salute pubblica, salute degli animali e delle piante;
- III Benessere degli animali.

ZONA I – CLIMA E AMBIENTE

I.I - CAMBIAMENTI CLIMATICI

BCAA 1 – Mantenimento dei prati permanenti

Il rapporto tra la superficie di prati e pascoli permanenti e la superficie agricola totale non deve diminuire, a livello nazionale, in misura superiore al 5 % rispetto al medesimo rapporto determinato nell'anno di riferimento 2018.

Per convertire prati e pascoli permanenti ad altri usi è necessaria l'autorizzazione dell'Organismo di controllo; tali superfici dovranno essere ripristinate nell'eventualità che a livello nazionale il rapporto sopra indicato scenda al di sotto della soglia di allerta del 3,5%.

BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere

Divieto di convertire ad altri usi le superfici agricole delle zone umide e delle torbiere, con il divieto di conversione ad altri usi per prati e pascoli permanenti e di lavorazioni profonde per seminativi e colture legnose permanenti.

BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie

Divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini, e le paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

I.II - ACQUA

CGO 1 – Direttiva CE 2000/60/CE (quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) (art. 11, par. 3, lettere e) e h):

- rispettare le procedure di autorizzazione dell'utilizzo delle acque a fini irrigui, ai sensi delle norme vigenti;
- registrare i dati sull'utilizzo dei fertilizzanti minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di fosforo dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009.

CGO 2 – Direttiva CEE 91/676/CEE (protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole) (artt. 4 e 5):

- obblighi amministrativi;
- obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- rispetto dei massimali di apporto azotato previsti;
- divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati.

BCAA4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua:

- divieto di distribuzione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo tutti i corsi d'acqua. Tale fascia deve essere più ampia ove prescritto dal Piano d'azione dei Nitrati per i fertilizzanti o dalle indicazioni in etichetta per i prodotti fitosanitari;
- costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006.
 - L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza.

I.III - SUOLO

BCAA 5 – Gestione delle lavorazioni del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione, tenendo conto della pendenza:

- a sui seminativi con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulicoagrarie, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 metri l'uno dall'altro. In
 alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello. Laddove a causa della
 pendenza vi siano rischi nella realizzazione dei solchi acquai o lavorazioni, o in assenza di
 una rete in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai, o nelle zone con evidenti
 fenomeni di soliflusso, è necessario realizzare fasce inerbite trasversali rispetto alla
 massima pendenza, larghe almeno di 5 metri e a una distanza tra loro non superiore a 60
 metri. Sono vietati i livellamenti non autorizzati;
- b nei terreni con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulicoagrarie, sono vietate le lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio. E' ammessa in deroga la preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo nei periodi più sensibili

Su seminativi (a eccezione delle risaie) e colture permanenti (frutteti e vigneti) assicurare la copertura vegetale del suolo, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, o lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi all'interno del periodo tra il 15 settembre e il 15 maggio.

Sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (es. discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

BCAA 7 – Rotazione dei seminativi, a eccezione delle colture sommerse

Attuare una rotazione che preveda almeno una volta all'anno, a livello di parcella, un cambiamento di coltura intesa come genere botanico (non è ammessa la successione di frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro).

Ai fini del rispetto della norma sono ammesse le colture secondarie, a condizione che si protraggano per almeno 90 giorni nell'intervallo tra due coltivazioni principali.

L'impegno non si applica a colture pluriennali, piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo. Sono esentate dall'obbligo le aziende:

- 1 i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di piante erbacee da foraggio, lasciati a riposo, investiti a leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi;
- 2 la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, piante erbacee da foraggio o colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impieghi;
- 3 con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- 4 i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse:
- 5 relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 (agricoltura biologica) e a quelle condotte secondo i disciplinari del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).

I.IV - BIODIVERSITA' E PAESAGGIO

CGO 3 – direttiva 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici)

Su tutte le superfici agricole all'interno delle ZPS si applicano le pertinenti disposizioni:

- DM n. 184 del 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (artt. 3, 4, 5);
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (art. 4).

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 <<L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati dalla BCAA 8.

CGO 4 – direttiva 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

Su tutte le superfici agricole ricadenti nei SIC/ZSC si applicano le pertinenti disposizioni:

- DM n. 184 del 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (art. 2);
- D.P.R. del 8 settembre 1997, n. 357 (art. 4).

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 <<L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.

BCAA 8:

- A) Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi;
- B) mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
- C) divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione di riproduzione e nidificazione degli uccelli.
- A) Destinare almeno il 4% della superficie aziendale a seminativo a elementi non produttivi quali terreni a riposo, fasce tampone e fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B).

Sono esentate le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di piante erbacee da foraggio, lasciati a riposo, investiti a leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, piante erbacee da foraggio o colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impieghi;
- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari.
- B) Obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).
- C) Divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti compresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto B) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli dal 15 marzo al 15 agosto.

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000

All'interno di SIC/ZSC e delle ZPS, divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi (salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione); divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite lavorazioni leggere per il rinnovo/infittimento del cotico erboso e la gestione dello sgrondo delle acque.

ZONA II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

II.I - SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 5- Reg. (CE) n. 178/2002, (principi e requisiti generali della legislazione alimentare) Osservare le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 6 – Direttiva 96/22/CE (divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali)

Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/03/2006.

In particolare, non somministrare agli animali le sostanze sopra indicate o, in caso di uso veterinario, rispettare le disposizioni relative al divieto di commercializzazione dei prodotti derivati.

II.II - PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 7 – Reg. (CE) n. 1107/2009 (immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari)

Per i titolari di azienda agricola che siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 150 del 14/08/2012 (attuazione della direttiva 2009/128/CE) e dal DM del 22/01/2014 di adozione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

In particolare:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna), da conservare almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- disponibilità delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE (quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi):

- possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo;
- controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuato presso un centro prova autorizzato;
- regolazione e taratura delle attrezzature;
- gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi.

ZONA III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli: Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 07/07/2011.

CGO 12 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini: Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 07/07/2011 e s.m.i.

CGO 13 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti: Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/03/2001 e s.m.i.

B) CONDIZIONALITA' SOCIALE

Il reg. (UE) 2021/2115 all'art. 14 prevede che i beneficiari dei pagamenti diretti a norma del capo II o dei pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del reg. (UE) 2021/2115 in qualità di datori di lavoro, rispettino i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego indicati nell'Allegato IV al medesimo regolamento.

Tale allegato prevede il rispetto:

- per l'ambito Occupazione:

delle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152 – artt. 3;4;5;6;8;10 e 13);

- per l'ambito Salute e sicurezza:

delle Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE – artt. 5;6;7;8;9;10,11 e 12) e dei Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE – artt. 3;4;5;6;7;8 e 9).

Il Decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116" definisce le norme relative all'applicazione in ambito nazionale, a partire dal 1° gennaio 2023, della condizionalità sociale, prevista all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2115 e contenuta nel Piano Strategico Nazionale della PAC.

Tale Decreto istituisce un sistema di flussi di dati relativi alle decisioni esecutive adottate dalle Autorità competenti, individuate all'articolo 3, a seguito dei controlli di competenza svolti nei confronti degli agricoltori e degli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del capo II o pagamenti annuali ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115.

Inoltre l'art. 4, del citato decreto, regolamenta le convenzioni per il flusso dati relativi al sistema della condizionalità sociale.

Infine, il mancato rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego sopra descritti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV, capo V, del regolamento (UE) 2021/2116 e del Decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 che all'art. 1 comma 3 prevede con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente, la definizione del sistema sanzionatorio, nella forma di riduzioni dell'importo dell'aiuto del sostegno da versare, di cui agli articoli 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2115.

ATTENZIONE: Il rispetto delle regole di base richiamate nei punti A) e B), è condizione per percepire integralmente gli aiuti dell'intervento attivato con il presente bando. Nella trattazione dei singoli interventi sono indicate le regole di base direttamente collegate a determinati impegni.

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento di cui al presente provvedimento al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 del medesimo regolamento al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento di cui al presente provvedimento che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

I criteri di ammissibilità possono riguardare requisiti personali del soggetto che presenta la domanda di aiuto o altre caratteristiche legate alla superficie o all'azienda o essere costituiti da adempimenti da svolgersi prima dell'adesione. Essi sono specificati nell'allegato 2 Parte II.

Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero della totalità dei premi erogati.

1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE

C01 Agricoltori singoli o associati

1.a Agricoltore singolo

L'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, come definito dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016.

L'imprenditore agricolo, in quanto imprenditore, deve ordinariamente essere in regola con gli adempimenti che la normativa prescrive per qualsiasi imprenditore e quindi deve essere in possesso di iscrizione I.V.A. per l'attività agricola; inoltre, tranne che per i soggetti rientranti in categorie esentate, deve essere in possesso di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all' INPS per la previdenza agricola.

Occorre infatti tenere conto che le norme di settore (civilistiche e previdenziali) relativamente ad alcune categorie di soggetti (in genere per volumi di affari o dimensioni aziendali inferiori a certi limiti) non richiedono l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o all'I.N.P.S.; pertanto possono essere considerati imprenditori agricoli, anche senza essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all'I.N.P.S., i soggetti rientranti in tali categorie esentate.

Comunque, il soggetto che esercita attività agricola (e cioè coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse), che risulta essere in possesso di Partita IVA per l'attività agricola (nonché, se non rientrante nelle fasce di esenzione, di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all'INPS per la previdenza agricola), può essere considerato Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori accertamenti, anche se esercita in modo prevalente un'altra attività.

1.b Agricoltori associati

Per agricoltori associati si intendono le società di persone, le società di capitali e le società cooperative che rientrano nella definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, come definito dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016.

1.11. AUMENTI/RIDUZIONI DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPE-GNO

Riduzioni del numero di capi richiesti a premio

Per quanto riguarda la possibilità di ridurre il numero di capi (UBA) oggetto di impegno, durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:

- mantenimento per tutto il periodo di impegno del numero di capi (UBA) ammessi nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
- nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza del numero di capi (UBA) tra quella concessa nella domanda di aiuto e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
- se la riduzione tra il numero di capi (UBA) oggetto di impegno, ammessi inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade;
- 4 in caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - a.a i capi ridotti sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;

a.b i capi sono ridotti per cause di forza maggiore, di cui all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021.

Aumenti del numero di capi richiesti a premio

Trattandosi di interventi pluriennali, è sempre possibile aumentare il numero di capi durante il periodo d'impegno; per quanto riguarda, invece, il riconoscimento economico di tali aumenti si applica la seguente regola: il sostegno relativo all'aumento dell'impegno (UBA) viene riconosciuto entro il valore massimo del 20% calcolato sul dato ammissibile nel 1° anno di impegno (UBA ammessi e finanziabili in graduatoria alla misura), fatta salva la relativa disponibilità finanziaria. Gli impegni previsti devono comunque essere assicurati a tutte le UBA aziendali dichiarate per ciascuna annualità.

1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO

Cambio di beneficiario (totale o parziale)/disciplina della cessione di azienda

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno soltanto nei casi di cessione totale dell'azienda o di ramo d'azienda con l'estinzione dell'intero allevamento e l'apertura/continuazione di un altro allevamento in capo al subentrante che continua gli impegni per il restante periodo. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro (come da par. 4.7.3, sottopar. 5 "Interventi a superficie o a capo - Aspetti trasversali" del PSP).

1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO

1.13.1. TRA OPERAZIONI DEL PSR 2014-2022 E L'INTERVENTO SRA30

Non ci sono impegni relativi al miglioramento del benessere animale sull'attuale PSR 2014-2022.

1.13.2. TRA INTERVENTO SRA30 e SRA-ACA 2023-2027

Gli impegni della SRA30 sono cumulabili con quelli della SRA14 – Allevatori custodi dell'agrobiodiversità. E' previsto un punteggio di priorità per i soggetti che aderiscono ad altre ACA (ACA 8, ACA 14, ACA 17).

1.13.3. TRA INTERVENTO SRA30 E GLI ECOSCHEMI

È assicurata la necessaria demarcazione di SRA30 con l'intervento PD 05 – ES 1 - "Eco-schema 1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e benessere animale (Livello 1 e Livello 2)", eliminando dall'intervento SRA 30 tutte le azioni in potenziale sovrapposizione.

1.13.4 TRA INTERVENTO SRA30 E AIUTI SETTORIALI COMUNITARI

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di

impegno e con gli ecoschemi". Non ci sono elementi di demarcazione tra SRA30 e aiuti settoriali comunitari.

1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA. Ai fini del calcolo dei carichi di bestiame sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

TABELLA DI CONVERSIONE DI CUI AL PIANO STRATEGICO NAZIONALE POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4

1.15 TABELLA CUMULABILITA' AGGIORNATA

Si rimanda all'allegato 4 del testo del Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte al seguente link:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/testo-vigente-csr-2023-2027



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e da ultimo modificato con DGR n. 27-7740 del 20 novembre 2023 in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e da ultimo modificato con Decisione C (2023) 6990 del 23 ottobre 2023

Intervento SRA30 Benessere animale

(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)

BANDO N. 1

Presentazione delle domande di aiuto (nuove adesioni) e di pagamento relative all'Azione B - Classyfarm

ANNO 2024

ALLEGATO 2
PARTE II – INTERVENTO E RELATIVI IMPEGNI

Indice generale

Ρ	ARTE II – INTERVENTO E RELATIVI IMPEGNI	3
	2.1. SRA30 - Informazioni generali	.3
	2.2. SRA30 - Tipologia di beneficiari	
	2.3. SRA30 - Criteri di ammissibilità	.3
	2.4. SRA30 - Impegni	.5
	2.5. SRA30 - Altri obblighi	
	2.6. SRA30 - Principi di selezione	
	2.7. SRA30 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi	9
	2.8. SRA30 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	9
	2.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitar	ria
	2023-2027	.9
	2.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemon	ite
	2014-2022	. 9
	2.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)	9
	2.9. SRA30 - Documentazione da allegare alla domanda	
	2.10. SRA30 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi	9

PARTE II - INTERVENTO E RELATIVI IMPEGNI



2.1. SRA30 - Informazioni generali

Il rispetto del benessere degli animali in quanto "esseri senzienti" è uno dei principi dell'Unione europea; esso è strettamente connesso alla sanità animale in quanto una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali e viceversa. Attraverso pratiche di allevamento più sostenibili e più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di stabulazione adeguate alle esigenze specifiche), nonché più attente alla biosicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.), è possibile migliorare il benessere e contribuire indirettamente, ma in maniera rilevante, alla riduzione dell'antimicrobico resistenza negli animali e dell'inquinamento ambientale.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi	Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali.
gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il	Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico.
miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici.	Rafforzare la produzione di cibi sani e nutrienti.

2.2. SRA30 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari sono:

- Imprenditori agricoli in attività, singoli o associati;
- Enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti. Sono escluse le ATS (Aziende Temporanee di Scopo).

L'acceso al presente bando è escluso ai beneficiari del Bando n.1/2023 (ovvero risultati in posizione ammissibile e finanziabile), fatti salvi i seguenti casi:

- aver presentato domanda di rinuncia per il Bando n. 1/2023;
- richiesta di adesione al seguente Bando facendo riferimento a un diverso codice ASL rispetto a quello sotto impegno nel Bando n. 1/2023.

2.3. SRA30 - Criteri di ammissibilità

Il beneficiario deve soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità a partire dal 1° gennaio 2024.

CR03 - Numero minimo di UBA per l'ammissione al sostegno: 10 UBA.

Per i coefficienti di conversione, si fa riferimento alla tabella "Indici di conversione dei capi di bestiame in UBA", riportata nel capitolo "Elementi comuni a più interventi" del presente CSR.

La specie animale ammissibile è quella bovina con gli indirizzi produttivi carne e latte (compresa la Linea Vacca-vitello).

La verifica del criterio di ammissibilità CR03 sarà effettuata sulla base del dato presente a fascicolo al momento della presentazione della domanda; tale controllo sarà confermato successivamente sulla base della media nazionale restituita da BDN per il periodo 01/01/2024 - 31/12/2024.

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, l'allevamento deve avere una o più check-list autocontrollo nel sistema Classyfarm, con un punteggio complessivo non inferiore a 60 (baseline) considerando le seguenti tre aree di valutazione:

- A management e personale (MP);
- B strutture e attrezzature (SA);
- C animal based measures (ABM).

La quarta area di valutazione "Grandi rischi/sistemi d'allarme" non entra nel computo del livello di miglioramento rispetto alla baseline.

L'adesione dell'allevatore al sistema di valutazione Classyfarm avviene attraverso il veterinario aziendale/incaricato della compilazione della check-list di autocontrollo relativa a specie e indirizzo produttivo.

La valutazione produce un dato numerico di sintesi (punteggio complessivo generato da un apposito algoritmo che elabora i singoli punteggi attribuiti per ogni area di valutazione) in una scala da 1 a 100, qualora il dato numerico di sintesi preveda dei decimali deve essere arrotondato nel seguente modo: decimale da 1 a 5 si arrotonda all'intero inferiore, da 6 a 9 si arrotonda all'intero superiore.

La check-list autocontrollo dell'allevamento oggetto d'impegno deve essere compilata dal veterinario incaricato sul Sistema Classyfarm.

Le suddette check-list sono valide, ai fini della determinazione del requisito d'accesso, se compilate e inserite nel sistema Classyfarm dal veterinario referente a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro la presentazione della domanda iniziale, questa prevista dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot.147385 del 9 marzo 2023, ovvero entro il **15 maggio 2024.**

La mancata compilazione della check-list di autocontrollo nel sistema Classyfarm, entro il periodo indicato, comporta la non ammissibilità della domanda.

L'Azione B dell'Intervento SRA30 è organizzata per Ambiti di miglioramento che, a loro volta, si articolano in diversi elementi. Di seguito sono riportati gli ambiti di valutazione:

Ambito A – Management aziendale e personale

- A.1 consistenza numerica e preparazione tecnica del personale addetto agli animali, numero di ispezioni giornaliere, movimentazione degli animali e gestione dei gruppi per sesso, età, stadio produttivo e riproduttivo;
- A.2 qualità degli alimenti, formulazione della razione e gestione della somministrazione degli alimenti e dell'acqua agli animali, ivi compreso la colostratura;
- A.3 igiene e pulizia degli impianti, degli spazi e delle strutture di allevamento, gestione della lettiera e delle operazioni di mungitura, gestione e prevenzione delle patologie podali.

Ambito B - Strutture ed attrezzature

B.1 ampiezza e disponibilità degli spazi di stabulazione e loro tipologia in riferimento a ciascuna esigenza e stadio fisiologico degli animali per assicurare libertà di movimento;

- B.2 caratteristiche degli spazi di allevamento all'aperto in termini di adeguatezza e disponibilità di strutture atte a garantire riparo dagli agenti atmosferici e acqua a sufficienza per gli animali;
- B.3 caratteristiche strutturali dei ricoveri (materiali di costruzione, materiale per le lettiere, ecc.);
- B.4 dimensioni e funzionamento degli impianti disponibili nelle strutture di stabulazione, ivi compreso l'area di mungitura, nonché dimensioni e attrezzature del locale infermeria;
- B.5 condizioni microclimatiche delle strutture di stabulazione;
- B.6 qualità dell'ambiente di stabulazione (circolazione aria, gas nocivi, luminosità, polverosità).

Ambito C - Animal Based Measures

- C.1 condizioni generali dell'animale in relazione al suo equilibrio psico-fisico, allo stato di nutrizione, alla presenza di lesioni e delle principali patologie produttive e riproduttive;
- C.2 pratiche di mutilazione degli animali al fine di abolirle o almeno ridurne l'uso il più possibile;
- C.3 incidenza di mortalità e morbilità.

La tabella seguente indica la corrispondenza tra le aree d'intervento di cui all'art. 46 del Regolamento delegato (UE) 2022/126 lettere a); b); c), d), f) e le aree A, B, e C di valutazione del sistema Classyfarm che, attraverso lo strumento delle check-list per specie/orientamento produttivo, consentono di determinare il livello di miglioramento del benessere animale.

	e d'intervento di cui all'art. 46 Reg. UE 2/126	Ambiti di valutazione del sistema Classyfarm
a)	acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali;	Area A - Management aziendale e personale
b)	condizioni di stabulazione che migliorino il comfort degli animali e la loro libertà di movimento, quali maggiori tolleranze di spazio, pavimentazioni, luce naturale, controllo microclimatico, nonché condizioni di stabulazione quali l'allattamento libero o la stabulazione di gruppo, a seconda delle esigenze naturali degli animali;	Area B – Strutture ed attrezzature Area A - Management aziendale e
c)	comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo svezzamento tardivo;	personale Area B – Strutture ed attrezzature
d)	accesso all'aperto e pascolo;	Area B – Strutture ed attrezzature
f)	pratiche volte a evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici in cui la mutilazione o la castrazione degli animali siano ritenute necessarie, è previsto l'impiego di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori o il ricorso all'immunocastrazione.	Are C - Animal based measures

2.4. SRA30 - Impegni

Il contratto ha una durata di tre anni.

L'impegno decorre dal 1° gennaio 2024 e termina il 31 dicembre 2026. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati tutti gli impegni di seguito elencati.

Il mancato rispetto di uno o più impegni di seguito elencati comporta l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Il mancato rispetto di ciascun impegno inoltre, può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato nella colonna adiacente se previsto.

Si rimanda per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni effettivi agli atti in via di emanazione.

L'allevatore per poter accedere ai previsti benefici deve assicurare nel corso del periodo di impegno (1° gennaio – 31 dicembre) un aumento o il mantenimento del punteggio definito attraverso il sistema di valutazione Classyfarm, rispetto al valore indicato nella domanda di aiuto, che sia almeno pari ai valori per fasce indicati nel prospetto di seguito riportato.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Il punteggio determinato in entrata si articola in differenti fasce, per ognuna delle quali è previsto un aumento e/o mantenimento di punteggio per l'accesso ai previsti benefici dell'intervento.	
L'allevatore deve assicurare il raggiungimento e/o il mantenimento del punteggio previsto a seconda della fascia di ingresso:	
- <u>punteggio di ingresso tra 60 e 80</u> : miglioramento di 5 punti entro la fine del contratto;	
- <u>punteggio di ingresso maggiore di 80</u> : mantenimento (o miglioramento) del punteggio di ingresso.	

Si precisa che il punteggio "Totale Benessere" da considerare per il miglioramento o il mantenimento è quello indicato a pag. 2 del Report scaricabile dalla piattaforma Classyfarm alla 5° riga della tabella: Totale Benessere (numero intero).

Gli allevatori devono assicurare per l'intera annualità decorrente dal 1° gennaio 2024 il rispetto, per tutte le UBA sotto impegno, di quanto previsto dal presente intervento. Gli impegni previsti devono comunque essere assicurati a tutte le UBA aziendali.

Il pagamento del saldo delle domande ammesse è subordinato alla compilazione, nel sistema Classyfarm, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024, di una nuova check-list autocontrollo dell'allevamento oggetto d'impegno; quest'ultima dovrà essere caricata sull'applicativo SIAP tramite la funzionalità "Comunicazione documentazione integrativa" dal 1° ottobre 2024 ed entro e non oltre il 15 gennaio 2025 (verrà tenuto conto della data a sistema Classyfarm di visita in azienda).

In caso di mancata compilazione, nel periodo tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024 della check-list autocontrollo, ARPEA non può procedere alla liquidazione del saldo della domanda di pagamento e la domanda decade con recupero delle somme eventualmente già erogate.

Per gli anni successivi al primo, le checklists di autocontrollo per la prosecuzione degli impegni devono essere presenti nel sistema Classyfarm:

- entro il 15 aprile per le checklist compilate nel periodo 1° gennaio 15 aprile;
- entro il 31 dicembre per le checklist compilate nel periodo 1° ottobre 31 dicembre.

Tutte le schede Classyfarm sopracitate dovranno essere caricate sull'applicativo SIAP per ogni anno successivo al primo pena la decadenza della domanda e il recupero delle somme già erogate.

In riepilogo le indicazioni relative alle schede ClassyFarm:

ANNUALITA'	SCHEDA CLASSYFARM/ ANNO	DATA VISITA IN AZIENDA	DATA INSERIMENTO SUL SISTEMA CLASSYFARM	DATA INVIO SU APPLICATIVO SIAP
1° ANNO (Domanda di	1°	dal 1° gennaio – 15 maggio (salvo eventuali proroghe)*	entro 15 maggio (salvo eventuali proro- ghe)*	entro 15 maggio (salvo eventuali proro- ghe)*
sostegno)	2°	dal 1° ottobre – 31 dicembre	entro 31 dicembre	entro 15 gennaio dell'anno successivo
ANNI SUCCES- SIVI AL 1°	1°	dal 1° gennaio – 15 aprile	entro 15 aprile	entro 15 maggio (salvo eventuali proro- ghe)
(Domanda di prosecuzione)	2°	dal 1° ottobre – 31 dicembre	entro 31 dicembre	entro 15 gennaio dell'anno successivo

^{*}Nella proroga non rientrano le scadenze relative alle domande tardive (Allegato 3 al punto 3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE).

Durante il periodo di impegno, non è ammessa una modifica nella tipologia di checklist (bovini da latte stabulazione fissa, bovini da latte stabulazione libera, bovini da carne, linea vacca vitello, vitello da carne bianca) rispetto a quella per cui si sono assunti gli impegni con la domanda di sostegno, pena la decadenza della domanda e il recupero delle somme eventualmente già erogate; è ammessa invece l'integrazione di ulteriori tipologie di checklist quali dovranno rispettare i criteri di ammissibilità durante l'intero periodo di impegno.

Il miglioramento del punteggio ottenuto nel corso del primo anno (o dei successivi) dovrà comunque essere mantenuto o migliorato negli anni seguenti per poter continuare a percepire l'aiuto.

La domanda di aiuto deve essere riferita agli allevamenti come risultanti dalla Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica (di seguito BDN), detenuti dal beneficiario. L'allevatore assoggetta agli impegni tutte le UBA che fanno capo all'allevamento oggetto dell'impegno. Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il numero delle UBA dell'allevamento è riferito all'annualità in corso, calcolato secondo la tabella di cui paragrafo 1.14 "Coefficienti di conversione degli animali in UBA" dell'Allegato I, secondo la consistenza dichiarata in Anagrafe Agricola del Piemonte.

Per il calcolo del premio definitivo si procederà alla verifica delle UBA dichiarate in domanda, confrontandole con la consistenza media restituita da BDN per l'annualità 2024, ovvero riferita al periodo 01/01/2024 – 31/12/2024.

Le schede Classyfarm da allegare alla domanda di aiuto dovranno essere coerenti con l'orientamento produttivo aziendale indicato in BDN.

Nel caso in cui l'azienda utilizzi il sistema di allevamento a "Ciclo chiuso", dovrà essere allegata la scheda Classyfarm Linea Vacca-vitello (facendo riferimento nella check-list anche al numero di capi da ingrasso allevati).

Nel caso in cui l'azienda sia registrata in BDN con orientamento produttivo "Misto", dovranno essere allegate più schede Classyfarm sulla base della tipologia di allevamento (es. Latte/Carne ovvero Latte/Linea Vacca-vitello), esplicitando il numero delle UBA a impegno per ogni indirizzo produttivo, il cui totale dovrà coincidere con quelle aziendali.

Nel caso in cui il beneficiario possieda più check-list Classyfarm per le UBA sotto impegno, è tenuto a caricarle tutte sull'applicativo SIAP, sia in fase di presentazione della domanda di

pagamento che in fase di saldo, per ogni annualità oggetto d'impegno e a mantenere gli impegni relativi al mantenimento e/o miglioramento dei punteggi per ciascuna.

In caso di soccida, la domanda deve essere presentata dal detentore/soccidario.

2.5. SRA30 - Altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

- 001 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);
- 002 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

L'Autorità sanitaria regionale effettua controlli ufficiali e, in particolare, verifica l'assenza di non conformità. Si precisa che le non conformità legislative che possono dare adito a sanzioni/prescrizioni, possono essere assegnate solo a seguito di ispezione ufficiale da parte dell'Autorità sanitaria regionale.

2.6. SRA30 - Principi di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i criteri di selezione – indicati nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR) - di seguito specificati.

Principio di selezione	Criterio di selezione	Punteggio	
Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi.	Aziende con allevamenti ubicati in zone rurali ad agricoltura intensiva.	I criteri territoriali vengono verificati e valutati con riferimento alle coordinate geografiche dell'allevamento ricavate dalla BDN.	4 punti.
Principi riconducibili alle caratteristiche del soggetto beneficiario.	Priorità a donne e giovani.	Questi punteggi sono cumulabili tra loro. Per il requisito dell'età <41 anni, è accettato al limite il compimento dei 40 anni nel corso del 2024.	 Beneficiario donna (ditta individuale o legale rappresentante): 2 punti; Beneficiario di età <41 anni (ditta individuale o legale rappresentante): <p>2 punti. </p>

Principi riconducibili alle caratteristiche dell'attività aziendale.	Commercializzazione aziendale di prodotti certificati.	I criteri vengono verificati tramite l'iscrizione a disciplinari di etichettatura facoltativa delle carni, adesione a consorzi DOP e IGP.	2 punti.
Principi legati all'adesione ad altri interventi del PSP.	Adesione ad altre ACA (ACA 8, ACA 14, ACA 17).		2 punti.

A parità di punteggio, verrà data priorità al beneficiario più giovane. Nel caso delle forme associate sarà considerata l'età del legale rappresentante e, qualora siano previsti più legali rappresentati, quella del più giovane.

Si precisa che, per i "Principi riconducibili alle caratteristiche del soggetto beneficiario" e per la determinazione della priorità a parità di punteggio, sarà preso in considerazione il primo rappresentante legale presente in Anagrafe Agricola del Piemonte. Qualora, nel caso delle forme associate, vi fossero più legali rappresentanti con tali requisiti, sarà possibile in fase di presentazione della domanda di aiuto sottoscrivere l'apposita dichiarazione (da *fleggare*) presente in procedura e allegare la Visura Camerale dell'azienda.

Per quanto concerne il principio di selezione "Principi riconducibili alle caratteristiche dell'attività aziendale", l'iscrizione deve essere detenuta dal detentore/proprietario dei capi oggetto di impegno e deve essere riferita a:

- https://www.politicheagricole.it/flex/FixedPages/Common/ArchivioEtichettatura.php/L/IT, per i disciplinari di etichettatura facoltativa delle carni autorizzati dal MASAF;
- https://dopigp.politicheagricole.it/it/scopri-il-territorio, per i consorzi DOP e IGP.

Per quanto concerne il principio di selezione "Principi legati all'adesione ad altri interventi del PSP", si specifica che per adesione ad altre ACA si intende aver presentato domande di aiuto e/o di prosecuzione nel 2024 ed essere risultati ammissibili a finanziamento.

2.7. SRA30 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Modalità di pagamento in base al miglioramento o al mantenimento del punteggio Classyfarm. Il premio concesso per UBA per i bovini da latte e da carne è pari a **25 €/UBA/anno**.

2.8. SRA30 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Gli impegni della SRA30 sono cumulabili con quelli della SRA14 – Allevatori custodi dell'agrobiodiversità. E' previsto un punteggio di priorità per i soggetti che aderiscono ad altre ACA (ACA 8, ACA 14, ACA 17).

2.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

Non ci sono impegni relativi al miglioramento del benessere animale sull'attuale PSR 2014-2022.

2.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

È assicurata la necessaria demarcazione di SRA30 con l'intervento PD 05 – ES 1 - "Eco-schema 1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e benessere animale (Livello 1 e Livello 2)", eliminando dall'intervento SRA30 tutte le azioni in potenziale sovrapposizione.

2.9. SRA30 - Documentazione da allegare alla domanda

La documentazione da allegare alla domanda di aiuto, esclusivamente tramite funzionalità di SIAP, è la seguente:

- Scheda Classyfarm (una o più) relativa all'indirizzo produttivo compilata dal veterinario aziendale/incaricato al momento della presentazione della domanda;
- Documento probante l'adesione a disciplinari di etichettatura facoltativa delle carni e/o a consorzi DOP e IGP, per i soli aderenti;
- Scheda Classyfarm (una o più) relativa all'indirizzo produttivo compilata dal veterinario aziendale/incaricato (1° ottobre 31 dicembre). Quest'ultima dovrà essere caricata sull'applicativo SIAP tramite la funzionalità "Comunicazione documentazione integrativa" dal 1° ottobre 2024 ed entro e non oltre il 15 gennaio 2025.

2.10. SRA30 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE per le disposizioni generali, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1 Definizioni
- 1.2 Documenti di programmazione (PSP e CSR)
- 1.3 Finalità della SRA30
- 1.4 Dotazione finanziaria del bando
- 1.5. Premi concedibili
- 1.6. Localizzazione degli interventi
- 1.7. Durata dell'adesione e riferimento anno di impegno
- 1.8. Regole basilari di riferimento
- 1.9. Criteri di ammissibilità
- 1.10. Definizione di agricoltore
- 1.11. Variabilità o immutabilità degli appezzamenti, aumenti/riduzioni di superficie durante il periodo di impegno
- 1.12. Altre modifiche nel corso del periodo di impegno
- 1.13 Disposizioni atte ad evitare il doppio
- 1.14 Coefficienti di conversione degli animali in UBA
- 1.15 Tabella cumulabilità aggiornata



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e da ultimo modificato con DGR n. 27-7740 del 20 novembre 2023 in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e da ultimo modificato con Decisione C (2023) 6990 del 23 ottobre 2023

Intervento SRA30 Benessere animale

(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)

BANDO N. 1

Presentazione delle domande di aiuto (nuove adesioni) e di pagamento relative all'Azione B - Classyfarm

ANNO 2024

ALLEGATO 3: PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE PARTE IV - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

INDICE

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE	3
3.1. PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO	3
3.1.1. Condizioni per la presentazione della domanda	3
3.2. CONTENUTO DELLA DOMANDA	
3.2.1. Domande veritiere, complete e consapevoli	
3.2.2. Domanda in modalità grafica	
3.2.3 Individuazione grafica dell'azienda agricola	7
3.3. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
3.3.1. Finalità di presentazione delle domande	
3.3.2. Domande di modifica	
3.3.3. Rinuncia totale	
3.3.4. Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore	
3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
3.5 SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	
3.5.1. Formazione delle graduatorie	
3.5.2. Gestione delle graduatorie	
3.6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI	
3.6.1. Principi generali dei Controlli	
3.6.2. Controlli Amministrativi	
3.6.3. Monitoraggio delle superfici	
3.6.4 Controlli in loco	
3.6.5 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda	
3.7. CLAUSOLA DI ELUSIONE	
PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	
4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	
4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI	
4.3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
4.4. CONTATTI	20

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE



3.1. PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO

Nel primo anno di adesione la domanda di aiuto (per l'accesso al sostegno) costituisce anche domanda di pagamento.

In caso di ammissione al regime di sostegno, in ogni anno successivo a quello di adesione dovrà essere presentata una domanda di pagamento a conferma degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento dovrà essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nella consistenza zootecnica oggetto di impegno, nei terreni, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni riferite all'anno di impegno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini stabiliti.

Le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali.

3.1.1. Condizioni per la presentazione della domanda

Per poter presentare la domanda di aiuto/pagamento il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

- avere una posizione attiva nell'Anagrafe agricola (AA) unica del Piemonte;
- aver costituito il fascicolo aziendale elettronico presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA);
- aver aggiornato all'interno del fascicolo aziendale il piano di coltivazione grafico ove esistente;
- aver compilato la consistenza zootecnica aziendale.

Il beneficiario, prima della presentazione delle domande di aiuto, costituisce, aggiorna e valida il fascicolo aziendale, di cui ai decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 gennaio 2015 n. 162 (relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) e 1° marzo 2021 n. 99707 (recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN).

L'art. 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe delle aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, gli agricoltori devono predisporre nel fascicolo aziendale il piano colturale grafico redatto con le modalità di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015 entro la data di presentazione della domanda e sono tenuti a comunicare gli eventuali aggiornamenti.

La costituzione del fascicolo aziendale è contestuale alla prima registrazione in AA.

E' possibile in alternativa:

- rivolgersi presso un Centro di Assistenza Agricola (in seguito CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'AA del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. I CAA sono convenzionati con l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per la tenuta dei fascicoli aziendali e svolgono tale servizio senza oneri per gli agricoltori. Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo: https://www.arpea.piemonte.it/come-fare-per/centri-assistenza-agricola-caa;
- 2 rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte e richiedere l'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte utilizzando il servizio on-line "Anagrafe", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio "PSR 2014-2020").

Si rimanda al sito della Regione Piemonte per le informazioni dettagliate per l'iscrizione: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola.

L'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

3.2. CONTENUTO DELLA DOMANDA

Al fine di agevolare la presentazione della domanda di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari, semplificare le procedure amministrative e ridurre il rischio di errori, ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) 2021/2116, la suddetta domanda relativamente agli interventi a superficie, è presentata attraverso il modulo di domanda geo-spaziale precompilato di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2022/1173 che l'Organismo pagatore competente mette a disposizione dell'agricoltore, con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale.

Relativamente agli interventi a capo (UBA) richiesti dal beneficiario nella domanda di aiuto/pagamento basata sugli animali, le informazioni sulla consistenza zootecnica sono desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo.

È cura del beneficiario, prima della presentazione della domanda, allineare le informazioni del fascicolo aziendale relative alla propria consistenza zootecnica con le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN).

Le domande per interventi basati sugli animali contengono (fatto salvo quanto disposto all'art. 6 del regolamento (UE) 2021/2116) almeno le informazioni seguenti:

- a) il numero di animali o, ove pertinente, il numero di unità di bestiame adulto (UBA), di ogni tipo, in relazione all'intervento basato sugli animali per cui si presenta domanda;
- b) ove rilevante, informazioni sul luogo in cui gli animali saranno detenuti nell'anno civile di cui alla domanda di aiuto:

c) se il sostegno riguarda bovini o ovini e caprini, informazioni aggiornate pertinenti ai fini dell'intervento sugli animali in relazione al sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

Esse devono contenere almeno le informazioni seguenti:

- a) l'identità del beneficiario;
- b) informazioni dettagliate sull'intervento oggetto della domanda;
- c) ove opportuno, qualsiasi documento giustificativo indispensabile per stabilire le condizioni di ammissibilità o altri requisiti pertinenti all'intervento oggetto della domanda;
- d) informazioni relative alla condizionalità;
- e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda.

Il beneficiario rimane responsabile della domanda di aiuto e della correttezza delle informazioni trasmesse. Ciò vale anche quando uno Stato membro applica un sistema di domanda automatica. La domanda di aiuto deve essere compilata in tutte le sue parti, comprensive di eventuali allegati, corrispondenti all'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

3.2.1. Domande veritiere, complete e consapevoli

É importante che l'agricoltore sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che dovrà osservare durante il periodo di attuazione dell'intervento.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dagli interessati nelle domande devono essere veritiere e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sono rilevate irregolarità od omissioni, rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procede al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Gli uffici istruttori effettuano controlli amministrativi e in loco al fine di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento/azione di cui trattasi.

La domanda di aiuto/pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità ed il termine descritti ai punti successivi.

I dati forniti con la domanda ed acquisiti dalla Regione Piemonte e/o dall'ARPEA vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al regolamento citato.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR è fornita mediante pubblicazione sul portale servizi.regione.piemonte.it in apertura dei servizi on-line, quale il servizio per la compilazione e la presentazione della domanda.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

Con la presentazione delle domanda di aiuto i richiedenti dichiarano espressamente di non avere alcuna rivendicazione da rivolgere alla Regione Piemonte, all'Organismo pagatore (ARPEA), allo Stato e alla Commissione europea, nel caso in cui gli aiuti corrispondenti agli impegni assunti non possano essere erogati per la mancata assegnazione delle risorse finanziarie previste per il periodo di programmazione 2023-2027.

3.2.2. Domanda in modalità grafica

L'art. 69 del regolamento (UE) 2021/2116 prevede per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e gli interventi attuati nell'ambito dei loro piani strategici della PAC, che la domanda sia presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

Fatti salvi il contenuto minimo della domanda di aiuto di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2022/1173 e il contenuto minimo della domanda geospaziale stabilito dall'art. 8 del Reg. (UE) 2022/1173, i moduli precompilati relativi al modulo di domanda geospaziale indicano:

- a l'identificazione univoca di tutte le parcelle agricole e delle superfici non agricole considerate ammissibili;
- b la superficie dichiarata e l'ubicazione di tali parcelle e la corrispondente superficie determinata per il pagamento per l'anno precedente ai fini degli interventi a superficie;
- c le informazioni rilevanti per la condizionalità e gli interventi;
- d le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio delle superfici, ove pertinenti per la domanda di aiuto.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 69 paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2116, tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è richiesto il sostegno nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale:
 il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica
 dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili
 del territorio:
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geospaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geospaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola.

3.2.3 Individuazione grafica dell'azienda agricola

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116 funziona a livello di parcella di riferimento e comprende informazioni che consentono lo scambio di dati con la domanda di aiuto geospaziale di cui all'articolo 69 di detto regolamento e con il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 70 del medesimo regolamento.

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2022/1172 per «parcella di riferimento» si intende una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116. Una parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Se del caso, una parcella di riferimento contiene anche le superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116.

Le parcelle di riferimento fungono da base per sostenere i beneficiari nella presentazione di domande geospaziali per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2116.

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti nell'ambito dello sviluppo rurale vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola. La consistenza territoriale viene rappresentata dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda. L'isola aziendale, definita come «Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale» è generata automaticamente; l'agricoltore deve verificarla e può confermarla o modificarla.

3.3. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di cui al presente bando devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e dovranno essere compilate e inoltrate utilizzando le seguenti modalità.

Le aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda:

- tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda, preparata con l'ausilio del CAA, può essere sottoscritta con firma digitale perfetta giuridicamente e pertanto non deve essere stampata. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata manualmente. In tal caso la domanda (con allegato la fotocopia di un documento di identità in corso di validità) deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA;
- il Richiedente può operare in proprio, utilizzando l'applicativo "Sviluppo Rurale 2023-2027", a cui accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n. 3/2015, ed è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati. La registrazione può essere effettuata seguendo le istruzioni riportate alla pagina:

http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-delpiemonte o utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Regione, nell'area tematica "Agricoltura", nella sezione modulistica. Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato può accedere al servizio di compilazione dal nome "Sviluppo Rurale 2023-2027- Procedimenti" nella pagina della sezione Agricoltura del portale Sistemapiemonte.

Per quanto riguarda il presente bando, occorrerà selezionare il procedimento di seguito riportato:

 CSR 2023-2027 Intervento SRA30 - ACA30 - BENESSERE ANIMALE. Azione B - Classyfarm: Domande di aiuto e pagamento (nuove adesioni). Bando 2024.

Il servizio on-line "Sviluppo Rurale 2023-2027" è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo con la fase della trasmissione telematica, la domanda si intende effettivamente presentata.

3.3.1. Finalità di presentazione delle domande

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- **Domanda iniziale**: prima domanda di aiuto/pagamento presentata per la campagna 2024;
- Domanda di modifica e/o ritiro parziale o totale, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173: nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e tale domanda sostituisce la domanda precedente che non verrà più presa in considerazione.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2022/1173, si ricorda che:

- non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco;
- non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere controlli in loco.

In caso di inosservanze relative alle condizioni di ammissibilità rilevate da controlli amministrativi o dal sistema di monitoraggio delle superfici, gli Stati membri informano i beneficiari consentendo di modificare o ritirare la domanda di aiuto per quanto concerne la parte interessata dall'inosservanza conformemente al paragrafo 1, lettere a), b) e c) art. 7 regolamento (UE) 2022/1173.

3.3.2. Domande di modifica

È possibile presentare una domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173 per modificare o ritirare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale, più domande di modifica si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'articolo dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica o ritiro venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Non sono tuttavia consentite modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzate modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.

3.3.3. Rinuncia totale

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente a una domanda trasmessa deve trasmettere, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di rinuncia totale.

Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia o se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze. La rinuncia comporta la restituzione con gli interessi di eventuali importi percepiti e per gli impegni pluriennali il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.

3.3.4. Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2116, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e il decesso del beneficiario;
- f l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Gli agricoltori che intendono far valere la suddetta causa, devono presentare specifica comunicazione, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, all'Organismo pagatore competente per la domanda di aiuto, secondo le modalità dallo stesso definite, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) è competenza dello Stato membro che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 3, par. 2 del reg. (UE) 2022/1173.

E' vigente il Decreto del Ministero per l'agricoltura, la sovranità alimentare e foreste (Masaf) n. 0147385 del 9.03.2023 che all'art. 7 fissa tale **termine entro le ore 23:59:59 del 15 maggio** per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV del reg. (UE) 2021/2115. In caso di rinvio del termine da parte del Masaf la Direzione Agricoltura e cibo ne darà comunicazione in modo tempestivo.

Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Masaf n.0147385 del 9.03.2023, come modificato dal D.M. n. 248477 del 12 maggio 2023, qualora il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

E' inoltre prevista la possibilità di presentare in modo tardivo le domande di cui trattasi ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 che stabilisce quanto segue:

- per ciascun anno di domanda, la presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento, corredata della necessaria documentazione a sostegno, oltre l'ultimo giorno utile, fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, comporta una riduzione pari all'1%, per ciascun giorno di ritardo, dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza;
- qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di aiuto o di pagamento è
 considerata irricevibile e al beneficiario non è concesso alcun aiuto o pagamento.

Inoltre, per ogni campagna i termini e le modalità di presentazione delle domande di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett c) del Reg. (UE) n. 2022/1173, saranno resi noti dalle Amministrazioni competenti attraverso l'emanazione di appositi provvedimenti in funzione di quanto definito da specifico Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

3.5 SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

L'ammissibilità delle domande di aiuto è subordinata a condizioni che includono, in particolare, i requisiti dei beneficiari e il numero minimo di UBA. La specie animale ammissibile è quella bovina, con gli indirizzi produttivi carne e latte (compresa la Linea Vacca-vitello).

Le domande ammissibili sono ordinate in graduatoria in base ai criteri di selezione sottoposti alla consultazione telematica del Comitato di monitoraggio del CSR svoltasi dal 27 febbraio 2023 al 13 marzo 2023 e le cui risultanze sono riportate nel documento di chiusura della citata consultazione costituente l'Allegato A alla Determinazione dirigenziale n. 283 del 28.03.2023.

Le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione sono indicati nella Parte II del bando.

In fase di compilazione delle domande di aiuto, la procedura informatica richiede al compilatore l'inserimento di dati relativi alle caratteristiche territoriali e aziendali, che determinano i punteggi attribuibili. La maggior parte dei dati è desunta dall'Anagrafe delle aziende e la procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento, evitando che possano essere immessi

dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura verranno dichiarati dal richiedente.

Per l'assegnazione dei punteggi di cui ai criteri di selezione e/o per l'attribuzione della preferenza a parità di punteggio, verranno presi in considerazione i dati e le informazioni presenti nella validazione del fascicolo utilizzata per la presentazione della domanda.

3.5.1. Formazione delle graduatorie

Verrà svolta una pre-istruttoria delle domande di aiuto per verificare i requisiti mediante i controlli amministrativi possibili subito dopo la presentazione.

Verranno assegnati i punteggi derivanti dai criteri di selezione e verrà stilata la graduatoria regionale in base al punteggio totale conseguito da ciascuna domanda, dal più alto al più basso.

A parità di punteggio, verrà data priorità al beneficiario più giovane. Nel caso delle forme associate sarà considerata l'età del legale rappresentante e, qualora siano previsti più legali rappresentati, quella del più giovane (come specificato in Allegato 2 - Parte II).

Confrontate le risorse annuali del bando (quota parte della dotazione triennale) con il montante degli importi richiesti dalle domande di aiuto, all'atto di approvazione della graduatoria verranno individuati i seguenti raggruppamenti:

- 1 domande "ammissibili e finanziabili", fino all'utilizzo delle risorse annuali disponibili;
- 2 domande "ammissibili ma non finanziabili", collocate in posizioni successive a quelle del gruppo precedente;
- domande escluse per mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità, quindi respinte, non ammesse con motivazione espressa.

Le domande la cui ammissibilità potrà essere meglio verificata nel corso dell'istruttoria, potranno essere assegnate "con riserva" ai raggruppamenti di cui ai punti 1) e 2).

L'ordinamento delle domande in graduatoria e l'entità dell'importo assegnabile a ciascuna, verrà definito anche in funzione delle risultanze del negoziato con la Commissione europea in merito alle modifiche del Piano Strategico Nazionale della PAC, specificate nel presente bando e che condizionano gli interventi interessati.

La graduatoria sarà approvata in modo definitivo mediante determinazione dirigenziale entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento e riporterà in allegato le categorie di domande sopra descritte.

3.5.2. Gestione delle graduatorie

A causa della connotazione degli impegni, non è prevista la ridefinizione delle domande finanziabili in base a minori utilizzi di risorse risultanti dalle verifiche istruttorie. **Pertanto, non sono previsti scorrimenti delle graduatorie.**

3.6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo. Le domande individuate come "ammissibili e finanziabili" nell'atto di approvazione della graduatoria saranno introdotte ai controlli amministrativi del sistema integrato di gestione e controllo.

Le domande dei gruppi 2) e 3) di cui al par. 3.5.1 ("ammissibili ma non finanziabili" e "non ammissibili") non saranno istruite.

Gli Uffici istruttori effettueranno le istruttorie delle domande di aiuto/pagamento secondo gli scaglioni comunicati dall'ARPEA.

In fase istruttoria l'Ente competente verificherà ulteriormente l'ammissibilità delle domande in base ai criteri esistenti, nonché eventuali punteggi autodichiarati.

3.6.1. Principi generali dei Controlli

I controlli sulle domande di aiuto sono realizzati nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) che comprende gli elementi informativi di cui all'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/2116 per gli interventi previsti dall'articolo 65, par. 2, nonché dal sistema di gestione e controllo di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento per le altre tipologie d'intervento.

Gli Stati membri, attraverso gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, eseguono annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 2021/2116. Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- A l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altre comunicazioni;
- B il rispetto di tutti criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o all'intervento di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- C i criteri e le norme in materia di condizionalità.

I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

Le domande di aiuto/pagamento del primo anno di impegno e le domande di pagamento degli anni successivi sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea;
- controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea;
- controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 320 del 18 dicembre 2023.

3.6.2. Controlli Amministrativi

Il 100% delle domande di aiuto sono sottoposte ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo ad esempio sull'ammissibilità delle superfici.

I controlli amministrativi consentono la rilevazione delle inadempienze in maniera anche automatizzata per mezzo di strumenti informatici, ricorrendo se del caso anche a dati e informazioni contenute in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni, allo scopo di garantire che:

- a i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti agli interventi siano soddisfatti;
- b non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- c la domanda di aiuto/pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- d siano rispettati gli impegni a lungo termine, laddove previsto;

e evitare doppi finanziamenti in caso di sovrapposizione tra gli impegni contenuti negli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capo II, con particolare riferimento a quelli individuati all'articolo 16, comma 1, lettera d) (di seguito "eco-schemi") e quelli elencati nel titolo III, capo IV, con particolare riferimento agli interventi previsti dall'articolo 69, lettera a) (di seguito "SRA-ACA") del regolamento (UE) 2021/2115.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 320 del 18 dicembre 2023.

3.6.3. Monitoraggio delle superfici

Ai sensi dell'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2116, a partire dal 1° gennaio 2023 deve essere istituito un sistema di monitoraggio delle superfici. Nel caso in cui a causa di limitazioni tecniche non sia possibile la piena messa in opera del sistema a decorrere da tale data, gli Stati membri possono decidere di istituire e mettere in funzione tale sistema gradualmente, fornendo informazioni solo per un numero limitato di interventi. Tale sistema dovrà essere pienamente operativo entro il 1° gennaio 2024.

Per ulteriori specifiche si rimanda a quanto previsto all'art. 10 del regolamento (UE) 2022/1173 e da eventuali ulteriori regolamenti e disposizioni nazionali.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 320 del 18 dicembre 2023.

3.6.4 Controlli in loco

I controlli in loco sui campioni estratti sono eseguiti dagli Organismi Pagatori o da soggetti da essi delegati.

Le modalità di esecuzione dei controlli in loco saranno definite dagli Organismi Pagatori sulla base di Linee guida definite da Agea Coordinamento.

I controlli in loco organizzati dagli Organismi Pagatori dovranno avere un livello di qualità minimo, sufficiente a garantire il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno sottoposta a controllo, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi, i requisiti e le norme in materia di condizionalità.

Nell'eseguire i controlli in loco sarà assicurata la massima sinergia e comunicazione incrociata con il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), con i controlli aziendali e con quelli amministrativi.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 320 del 18 dicembre 2023.

3.6.5 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda

I controlli sulle dichiarazioni rese nelle domande sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.

Sono esclusi dal beneficio i richiedenti a carico dei quali, dal controllo in oggetto, risulti che per lo svolgimento di attività imprenditoriali hanno riportato l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 quater Codice penale).

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 320 del 18 dicembre 2023.

3.7. CLAUSOLA DI ELUSIONE

Ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

PARTE IV - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della I.r. 14/2014 (art. 15, comma 1), l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge possono intervenirvi. Le informazioni da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento sono specificate nell'art. 16, comma 1 della I.r. 14/2014.

Se per il numero dei destinatari non è possibile o risulta particolarmente gravoso trasmettere a ciascuno dei soggetti interessati una comunicazione personale, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento (art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014).

4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di aiuto e di pagamento del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla l. r. 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 2021/1060 (art. 69, par. 7) prevede che gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi.

Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con I.r. n. 50/1981 la figura del «Difensore civico» il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti satura ovvero l'indirizzo PEC non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

4.3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea per la politica agricola comune

il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro:
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione, del 31 ottobre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che, a sua volta, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione del 13 Dicembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile.

Norme statali

- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

- Legge n. 241/90 e s.m.i. «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;
- Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia che è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed è operativo a partire dal 1° gennaio 2023; tale Piano è stato modificato con Decisione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023 e contiene elementi di specificità regionale;
- Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste", in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" e "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" e "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 660087 del 23/12/2022 «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»:
- Decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116";
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09/03/2023 "disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante l'"Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185145 che modifica il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023,
 n. 185101, recante "Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022";
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263980 recante "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";

- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 28 giugno n. 337220 recante l'Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410739 recante le "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità";
- Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola";
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 93348 del 26 febbraio 2024 "in via di pubblicazione", con il quale sono state approvate le disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027:
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 96279 del 27 febbraio 2024 (in via di pubblicazione): "Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione":
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 101344 del 29 febbraio 2024 (in via di pubblicazione): "Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei reguisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale".

Siti internet nazionali in materia di politica agricola comune

https://www.reterurale.it/PAC 2023 27

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24349

Norme e atti regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione, disponibile all'indirizzo:
 - http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014;
- Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e da ultimo modificato con DGR n. 27-7740 del 20 novembre 2023, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:
 - https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/ complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr.

Determinazione Dirigenziale n. 979 del 20 novembre 2023 "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppio finanziamento a carico di fondi del bilancio della U.E. in caso di potenziale sovrapposizione dei pagamenti per gli impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023- 2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di attuazione e/o con gli Ecoschemi".

Disposizioni regionali in materia di condizionalità

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 43-7214 del 13 luglio 2023 "Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020";
- Determinazione Dirigenziale n. n. 905 del 26/10/2023 "Modifiche e integrazioni tecniche all'allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13/7/2023, recante disciplina dei regimi di condizionalità applicabili ai beneficiari del sostegno della PAC".

Norme e documentazione dell'Organismo pagatore Arpea

- Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 320 del 18/12/2023:
 - https://www.arpea.piemonte.it/documentazione/dd-arpea-320-18-12-2023;
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite approvato con determinazione n. 351 del 10/12/2020:

https://www.arpea.piemonte.it/documentazione/manuale-delle-procedure-recupero-delle-somme-indebitamente-percepite-approvato.

Pubblicazioni editoriali e materiale informativo del CSR

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/nuova-pac-sviluppo-rurale-2023-2027-per-piemonte:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/comunicazione-sviluppo-rurale-2023-2027/materiali-comunicazione-sviluppo-rurale-2023-2027-0

4.4. CONTATTI

È possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: <u>infoagricoltura@regione.piemonte.it</u> oppure a <u>psr@regione.piemonte.it</u>

Un servizio telefonico che fornisce informazioni amministrative è fornito dal *Numero verde regionale* **800.333.444** (gratuito da telefono fisso) dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi. E' anche possibile inviare una *e-mail* a: 800333444@regione.piemonte.it.

L'Assistenza applicativa all'anagrafe agricola e ai Procedimenti amministrativi è fornita al numero 011.0824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi, oppure è possibile compilare il form previsto alla pagina https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sviluppo-rurale-2023-2027.